

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La III Commissione,
considerato che:

il 17 novembre 2004 l'organizzazione internazionale «Stop all'uso dei bambini soldato» ha presentato un allarmante rapporto globale secondo il quale, dal 2001 ad oggi, i bambini soldato sono stati utilizzati in almeno ventuno conflitti armati in tutto il mondo, quasi sempre dopo essere stati rapiti alle loro famiglie e costretti ad assumere sostanze stupefacenti per far loro superare la paura;

il fenomeno riguarda soprattutto l'Africa — con la Sierra Leone, la Liberia, l'Uganda, la Repubblica Democratica del Congo e l'Angola in testa a questa triste classifica — ma anche alcuni Paesi dell'Asia, come l'Afghanistan, e dell'America Latina, come la Colombia;

questa Commissione esprime il proprio apprezzamento per l'organizzazione da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri della conferenza internazionale, il 19 e 20 novembre 2004 in Sierra Leone, sul tema «L'infanzia, i minori e la cooperazione italiana in Africa occidentale», alla quale hanno preso parte anche i presidenti delle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato, e il rappresentante personale del presidente del Consiglio per l'Africa;

impegna il Governo:

a dare seguito all'iniziativa di Free-town, facendosi promotore presso la comunità internazionale per l'adozione — considerata come uno strumento imprescindibile da parte delle Organizzazioni non governative e dei missionari impegnati sul campo — di un trattato internazionale

legittimato dall'organizzazione delle Nazioni Unite per la tutela dei minori coinvolti in conflitti armati;

a farsi promotore, presso i Governi che nel 2005 assumeranno le presidenze di turno dell'Unione europea, per una forte e coordinata azione politica comunitaria sui Governi degli Stati coinvolti nel fenomeno perché mettano da parte ogni tipo di ambiguità e non sacrificino più, come di fatto avviene oggi, la salvaguardia fisica e mentale dei bambini soldato sull'altare della «ragion di stato» e della tutela dei propri interessi politici, economici e militari.

(7-00515)

«Malgieri».

La VI Commissione,
premesso che:

con sentenza n. 21095/04 del 7 ottobre-4 novembre 2004 le Sezioni unite della Cassazione hanno definitivamente confermato, con riferimento all'articolo 1283 del codice civile in tema di anatocismo, le numerose precedenti sentenze, tanto di merito quanto di legittimità, che nel corso del tempo hanno decretato la nullità del preteso uso negoziale, invocato dalle banche, di capitalizzare gli interessi attivi (passivi per correntista) con una frequenza maggiore di quella della capitalizzazione degli interessi passivi (attivi per i correntisti);

la situazione si è normalizzata solo a decorrere dal 19 ottobre 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per i nuovi contratti di conto corrente bancario, nonché astrattamente, in via transitoria, dal 1° luglio 2000 per i contratti già in essere a questa data, ai sensi della delibera del CICR del 9 febbraio 2000;

la richiamata pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione interviene ora a sancire l'illegittimità del preteso uso bancario anche per il tempo anteriore alle predette nuove disposizioni, come peraltro già deciso alla sentenza n. 425/2000 della

Corte Costituzionale che aveva pertanto lasciato un « vuoto normativo » che la nuova sentenza provvede appunto a colmare ritornando alla corretta interpretazione dell'articolo 1283 del codice civile;

si apre a questo punto il fronte dei rimborsi ai correntisti della quota-parte degli interessi passivi (attivi per le banche) pagata in eccedenza fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del 1999-2000;

anche in mancanza di stime precise almeno per il momento, è opinione corrente che gli effetti della citata sentenza sono cospicui in termini sia di importo complessivo, che di numero di correntisti (imprese e famiglie) coinvolti;

come prima reazione, il settore bancario ha dichiarato da un lato che, se dovrà giocoforza adeguarsi alle sentenze giudiziarie, queste ultime dovranno comunque venire provocate individualmente da singoli correntisti — e quindi con grave dispendio di tempi, energie, attività giurisdizionali e costi — tanto più che manca ancora nel nostro ordinamento l'istituto delle *class action* in quanto il relativo provvedimento è stato finora approvato a fine luglio dalla sola Camera dei deputati, e dall'altro lato che intende ricorrere alla Corte Costituzionale e alla Corte di giustizia europea contro la nuova pronuncia delle Sezioni unite;

considerato che:

l'attuale Governo si è finora accuratamente « defilato », come usa fare quando vengono in gioco i diritti collettivi delle « parti deboli » lasciando, in pratica che siano le parti a cavarsela da sole e così intende continuare a comportarsi, come ben dimostra l'evasiva risposta fornita il 17 novembre 2004 in Commissione Finanze all'interrogazione 5-03698 dal Sottosegretario Armosino, che si è trincerata dietro lo schermo tecnico di una difficoltà di stima di fenomeno, dichiarata dalla Banca d'Italia;

questo episodio, unito ai molti altri anche recenti di « risparmio tradito », sta

pesantemente incrinando il rapporto di fiducia fra banche e cittadini, con il pericolo di effetti anche molto duraturi nel tempo,

impegna il Governo:

a quantificare la posta in gioco;

a rendere note e adottare senza ritardo le misure legislative ed amministrative idonee a disinnescare l'imponente contenzioso che si prepara relativamente alla questione dell'anatocismo bancario, ripristinando il rispetto del diritto e delle sentenze passate in giudicato ed agevolando eventualmente l'opportuno ricorso alle procedure di conciliazione stragiudiziale.

(7-00513)

« Benvenuto, Fluvi ».

La VI Commissione,

premesso che:

in attuazione dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, sono stati emanati in data 18 dicembre 1997 i tre decreti legislativi nn. 471 (riforma delle sanzioni in materia di imposte dirette, IVA e riscossione), 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie) e 473 (riforma delle sanzioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e consumi, nonché di altri tributi indiretti); tali decreti legislativi sono stati successivamente corretti e integrati con i decreti legislativi 5 giugno 1998, n. 203, 19 novembre 1998, n. 422 e 30 marzo 2000, n. 99;

in particolare l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997 introduce la novità dell'imputazione della responsabilità tra il « soggetto destinatario degli obblighi tributari » e la « persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione », e quindi la responsabilità dell'autore o concorrente

nella violazione si accompagna, nel caso di violazioni di natura sostanziale (quelle che incidono sulla quantificazione e/o pagamento del tributo), alla responsabilità solidale del soggetto nell'interesse del quale ha agito il trasgressore;

il successivo articolo 5, comma 1, ha ricalcato il codice penale nel definire il responsabile delle azioni od omissioni, coscienti e volontarie. La colpevolezza è riconosciuta quando viene commesso un fatto con atteggiamento che contrasta i doveri imposti ad ognuno e può assumere le forme di dolo, colpa grave o lieve;

con il varo del predetto decreto legislativo è stata pertanto evidenziata la diretta responsabilità nell'illecito del commercialista, consulente del lavoro, eccetera, incaricato di svolgere la propria attività per conto del contribuente, includendo così sulla regola che riteneva il contribuente come unico responsabile per gli adempimenti fiscali relativi al proprio patrimonio;

l'ISVAP con la circolare n. 246 del 22 maggio 1995 ha ritenuto nullo, ai sensi dell'articolo 1438 del codice civile, il contratto di assicurazione del pregiudizio economico connesso all'applicazione di sanzioni amministrative pecunarie;

con comunicazione prot. 67335 del 24 luglio 2000 la stessa ISVAP ha inoltre risposto negativamente al quesito di un professionista che domandava se un'eventuale appendice ad una polizza esistente che prevedesse che « qualora in forza di provvedimenti legislativi, venissero intestate ed inflitte al professionista anziché al cliente, sanzioni, ammende o multe di natura fiscale per l'attività professionale svolta dall'assicurato, per prestazioni professionali svolte dall'assicurato stesso nei confronti del cliente, la garanzia s'intendesse estesa anche nei confronti del professionista con le stesse modalità e gli stessi limiti in cui sarebbe stata applicabile verso il cliente » sottolineando l'introduzione del principio della personalità della responsabilità, in base al quale in ogni

caso risponde della condotta posta in essere l'autore della violazione (il professionista) invece del contribuente;

più volte sono state diffuse notizie inesatte sull'esistenza di polizze di responsabilità civile professionale che « assicurano » la copertura dalle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, ma la ricordata circolare e la comunicazione dell'ISVAP rendono inefficace ogni soluzione al problema, cosicché il professionista si trova nell'impossibilità di assicurare il proprio rischio diretto per le sanzioni irrogate nei suoi confronti;

il professionista si trova per tanto esposto alla possibilità di rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per l'illecito amministrativo posto in essere, non escludendo la possibilità ed il rischio di dover inoltre rispondere nei confronti del cliente a titolo di responsabilità contrattuale;

l'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è nel frattempo intervenuto trasferendo il carico della persona giuridica la responsabilità fiscale dei manager, amministratori e dipendenti di società ed enti con personalità giuridica e lasciando quindi invariato il regime di responsabilità per i professionisti, le società di persone e gli altri soggetti senza personalità giuridica;

l'articolo 2, comma 1, lettera 1), della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega per la riforma del sistema fiscale) dispone a sua volta che nell'emanando codice fiscale « la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione », con ciò ponendo le premesse per risolvere il problema delle assicurazioni professionali;

considerato che è necessario garantire la copertura assicurativa al professionista nello svolgimento dell'attività;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che possa essere oggetto di assicurazione l'operato del professionista nell'esercizio della sua attività professionale, e che sia sanzionato il contribuente ovvero colui che avrà effettivamente tratto vantaggio dalla violazione fiscale con la possibilità qualora fosse rilevabile una mancanza o un errore del proprio consulente, di rivalersi su quest'ultimo;

ad adottare iniziative normative volte altresì a prevedere che la polizza professionale del professionista possa sollevare il consulente da eventuali perdite patrimoniali, nonché disposizioni correttive affinché venga prevista e riconosciuta l'assicurazione professionale anche nel caso di invio telematico delle dichiarazioni, con ciò realizzando un sistema di maggior tutela per i « soggetti agenti », giacché il decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede la responsabilità diretta dei soggetti che svolgono attività di consulenza fiscale, senza alcuna preventiva disamina tesa a stabilire sia chi trae vantaggio dalla violazione, sia l'effettiva colpevolezza dell'agente;

ad adottare iniziative normative volte ad estendere le disposizioni, richiamate in premessa, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003 anche a favore dei professionisti e consulenti iscritti negli albi dei dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, disponendo che tale disciplina venga estesa anche ai rapporti professionali intrattenuti con tutte le restanti categorie di contribuenti (società di persone, ditte individuali, eccetera).

(7-00514) « Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Giachetti, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Susini, Tolotti ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

CALZOLAIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

L'Italia è da tempo impegnata in una campagna mondiale per l'abolizione della pena di morte e per la moratoria delle esecuzioni capitali;

L'Unione europea impone ai propri Stati membri e agli aspiranti membri, la rinuncia alla pena di morte;

L'Italia partecipa attivamente con un proprio contingente militare e con aiuti governativi e non alla sicurezza e alla ricostruzione dell'Afghanistan;

un tribunale dell'Afghanistan ha riconosciuto colpevole e condannato a morte Reza Khan, per l'assassinio della giornalista Maria Grazia Cutuli avvenuto il 19 novembre del 2001 vicino a Kabul; numerosi messaggi, a partire da quello della madre di Maria Grazia Cutuli, sono giunti al presidente afgano Hamid Garzai, perché questa condanna non sia eseguita e perché l'Afghanistan rinunci alla pena di morte —:

se il Governo italiano non ritenga di dover condizionare la continuazione del proprio aiuto all'Afghanistan alla moratoria delle esecuzioni capitali, al rispetto dei diritti umani e alla garanzia di giusto ed equo processo per tutti i suoi cittadini;

se non ritenga, altresì, farsi promotore presso l'Unione europea perché tale condizionalità investa tutti i rapporti in essere e futuri tra l'UE stessa e l'Afghanistan. (3-03927)

Interrogazioni a risposta scritta:

LION. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della*